



CITTA' DI ALESSANDRIA
Direzione Staff Avvocatura

**Regolamento della Avvocatura Comunale e della rappresentanza e difesa
in giudizio dell'Amministrazione**

Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 54 del 18.02.2009

Integrato con deliberazione Giunta Comunale n. 295 del 23.09.2009

Art. 1

L'Avvocatura è una Direzione di Staff suddivisa in Servizi e Uffici.

L'Avvocatura, nell'ambito delle funzioni esercitate, è organismo indipendente, è dotato dell'autonomia caratterizzante la professione forense e deve rispondere alle norme di cui al Codice Deontologico.

Spetta all'Avvocatura Comunale la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione innanzi a tutte le giurisdizioni, nelle cause attive e passive, previo atto deliberativo della Giunta Comunale.

Gli avvocati esercitano le loro funzioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.

Il mandato alle liti è conferito dal Sindaco.

Art. 2

Gli avvocati assegnati all'Avvocatura sono iscritti all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati ai sensi dell'art. 3, c.4, R.D.L. 27.11.1933, n. 1578.

La quota annuale di iscrizione all'albo speciale è corrisposta o rimborsata dall'Ente.

Il Comune garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività forense e per la consulenza legale prestata, per le fattispecie inerenti responsabilità per colpa non grave.

Art. 3

Nei casi di particolare importanza e/o complessità o nei casi che necessitano di peculiare specializzazione non presente all'interno dell'Avvocatura, nonché nei casi di evidente opportunità o incompatibilità, potranno essere conferiti incarichi esterni, o essere affiancati agli avvocati dell'Avvocatura uno o più legali liberi professionisti, specialisti nel settore o docenti universitari.

L'affidamento degli incarichi a legali esterni è effettuato con determinazione del Direttore della Direzione Avvocatura, in relazione alla specificità e complessità della materia.

Art. 4

L'Avvocatura provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione e svolge altresì attività di consulenza legale con la formulazione di pareri non vincolanti.

L'attività della Avvocatura non costituisce controllo interno ai sensi dell'art. 147 del T.U. n. 267/2000.

La richiesta di pareri scritti, circostanziata e corredata della documentazione necessaria, può essere rivolta all'Avvocatura solo dal Sindaco, dal Segretario Generale o dai Direttori di Area o di Direzione. I pareri saranno resi di norma entro trenta giorni dalla richiesta, salvo termini più lunghi se la questione presenta particolare complessità o per eccessivo carico di lavoro.

Oltre alla formulazione dei pareri di cui ai commi precedenti, l'Avvocatura esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi.

Nel caso in cui la transazione/accordo conciliativo ai fini della definizione della controversia comporti una riduzione della domanda/pretesa originaria superiore ad € 20.000,00 ovvero

presenti margini di ampia discrezionalità, la Direzione Avvocatura sottopone la proposta transattiva/conciliativa alla Giunta Comunale per un atto di indirizzo in merito.

Su richiesta del Sindaco, del Segretario Generale o dei Direttori di Area o di Direzione:

- 1) predisporre transazioni giudiziali e stragiudiziali, d'accordo con i Servizi interessati e se richiesto esprime pareri sugli atti di transazione redatti dai Servizi;
- 2) suggerisce provvedimenti intorno a reclami o a fatti che possono provocare una lite.

Art. 5

Le singole Direzioni e/o i singoli Servizi sono tenuti a fornire all'Avvocatura, nei tempi da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti, ivi compresa la costituzione in giudizio.

In difetto l'Avvocatura segnala l'inadempienza al Segretario Generale.

L'Avvocatura trasmette alle Direzioni e/o ai Servizi competenti per materia gli atti difensivi (esclusi quelli contenenti mere istanze di rito) ove risulti necessario acquisire elementi specifici di carattere tecnico, utili alla trattazione della controversia.

Le Direzioni e/o i Servizi sono tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura (compresa la partecipazione alle udienze).

Art. 6

Il Direttore della Direzione Avvocatura:

- A)** determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
- B)** vigila su tutti gli uffici, i servizi ed il personale dell'Avvocatura e sovrintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;
- C)** assegna ai singoli avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi dell'Avvocatura promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo.

Art. 7

Agli avvocati patrocinanti spettano i compensi professionali previsti dal R.D. 27.11.1933, n. 1578 e dall'art. 27 del CCNL del 14.9.2000:

- a) liquidati con sentenza o diverso provvedimento a carico della parte avversa soccombente;
- b) esposti nei minimi tabellari dovuti a seguito di decisione favorevole all'Ente, anche nel caso di compensazione delle spese, con decurtazione del forfait del 12,5%.

Per decisione favorevole si intende qualunque provvedimento – sia di merito che di rito – di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria, o equiparata, quali sentenza, ordinanza, decreto, lodo arbitrale, che concluda la controversia con esito sostanzialmente positivo per l'Amministrazione, in relazione alle pretese di controparte.

Si considera conclusivo qualunque provvedimento che definisce ogni fase o grado del giudizio.

In caso di incarico congiunto con professionisti esterni gli importi di cui sopra sono ridotti della metà.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 24 comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- A)** pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
- B)** atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- C)** corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

Sono inoltre sottratti all'accesso i rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziarie e contabili.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla legislazione vigente in materia, nonché alle norme regolamentari dell'Ente.

Art. 9

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti Locali dall'art. 53 D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato.

Art. 10

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 nel testo vigente purchè siano compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura Comunale.

Art. 11

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente regolamento.